

(N. 1144)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1292)

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI, CALVI, BUTTÈ, GITTI e PAVAN

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, deve interpretarsi nel senso che la durata dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro ed i salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati, non può essere inferiore a due anni per ogni contratto individuale, anche se rinnovato più volte dopo il primo biennio.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.